

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia costituito da:

Vincenzo Sammarco- Presidente

Enzo Di Sciascio - Consigliere

Oria Settesoldi - Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 90/2001 di Charkova Fedi Ekaterina, rappresentata e difesa dall' avv. Francesca Bargelloni e dall'avv. Alessandro Giadrossi, con elezione di domicilio presso il secondo in Trieste;

CONTRO

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege;

PER

l'annullamento del provvedimento emesso dalla Polizia di Frontiera Settore di Trieste Valico stradale di Ferneti in data 17.12.2000 di respingimento della ricorrente alla frontiera;

Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti tutte;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 16 aprile 2003 - relatore il Consigliere Oria Settesoldi - i difensori delle parti presenti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La ricorrente impugna l'atto in epigrafe per i seguenti motivi:

1. Violazione di legge con riferimento agli artt. 11 comma 14 e 17 comma 2 lett. c) l. 40/98;

La stessa ricorda di essere stata espulsa il 25 settembre 1991 ma di avere successivamente ottenuto dall'Ambasciata italiana a Sofia l'autorizzazione a rientrare in Italia e di aver poi ottenuto permesso di soggiorno con validità 9.6.94.

Il 7 aprile 1998 ha contratto matrimonio con cittadino italiano con cui attualmente vive in Bulgaria.

L'impugnato respingimento sarebbe quindi illegittimo perché: a) ha ottenuto l'autorizzazione al rientro in Italia nel 1992, b) erano trascorsi più di cinque anni

dall'espulsione e c) è sposata con cittadino italiano.

2. Eccesso di potere per carenza di motivazione e travisamento dei fatti;
 - C. Le motivazioni sono insufficienti.
 - D. Non sono state verificate le asserzioni fatte dalla ricorrente in ordine ai precedenti di cui sopra.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata controdeducendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il respingimento alla frontiera è atto che produce due ordini di effetti: uno di tipo immediato e diretto che è a carattere istantaneo, e consiste nell'impossibilità di entrare nel territorio nazionale nel momento in cui viene deciso il respingimento, e un altro di tipo mediato e riflesso che consiste nell'impossibilità di entrare nel territorio nazionale fino a quando i presupposti del respingimento non vengano meno e l'ingresso venga legalmente consentito. E' evidente che l'effetto istantaneo si esaurisce nel momento in cui l'atto di respingimento viene adottato e non è suscettibile di essere rimosso neanche a seguito dell'annullamento giurisdizionale della decisione di respingimento, perché nemmeno i consueti effetti ex tunc di tale annullamento possono eliminare un fatto materiale che è già accaduto. L'interesse a ricorrere avverso la decisione di respingimento concerne quindi gli effetti durevoli di tale atto perché mira ad ottenere una sentenza che, accertandone l'illegittimità, acclari l'insussistenza dei presupposti invocati a sostegno della sua adozione e destinati a supportare ulteriori analoghe decisioni di respingimento ogni qual volta il ricorrente tentasse di entrare in Italia.

Nessun interesse a ricorrere avverso una decisione di respingimento alla frontiera sussiste quindi quando accadimenti successivi dimostrano che tale atto non produce più gli effetti durevoli sopra esposti, perché il soggetto che ne è stato destinatario ha già fatto legittimamente ingresso nel territorio nazionale. Questo dimostra che i presupposti a base della precedente decisione di respingimento sono venuti meno e la eventuale decisione di accoglimento del ricorso non può recare alla ricorrente alcun vantaggio.

Nel caso di specie la stessa ricorrente dichiara a pag. 5 del proprio ricorso che, dopo l'impugnato respingimento, ha potuto entrare legalmente in Italia dalla frontiera dell'aeroporto di Fiumicino, il che dimostra che in tale occasione la medesima è stata in grado di fornire la prova che il suo reingresso nel territorio nazionale avveniva dopo il decorso del periodo di divieto di ingresso conseguente a provvedimento di espulsione, cosa che non era stata invece in grado di fare al valico di frontiera dove era stata adottata la decisione di respingimento.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste, in Camera di Consiglio, il 16 aprile 2003.

f.to Vincenzo Sammarco - Presidente

f.to Oria Settesoldi - Estensore

f.to Eliana Nardon - Segretario

Depositata nella segreteria del Tribunale

il 28 maggio 2003

f.to Eliana Nardon